

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Piero Guido ALPA	Presidente
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Paolo BERRUTI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Antonio DE GIORGI	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. G.R. avverso la decisione in data 9/6/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. G.R. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Bruno Piacchi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

**FATTO**

Con ricorso depositato il 4/12/2012 l'avv. F.C., impugnava la decisione del C.O.A. di Monza con la quale gli era stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due per la violazione dell'art. 13, canone II C.D. (dovere di

aggiornamento professionale) poichè non assolveva all'obbligo formativo non conseguendo i prescritti crediti formativi, perché "in violazione di quanto previsto al canone II dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense per come integrato, per il riferimento fattone, dal disposto dell'art. 6 del Regolamento sulla formazione permanente approvato dal C.N.F. il 13.7.2007, ratificato dal Consiglio dell'Ordine di Monza con delibera del 21/07/2008, non assolveva, nel periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2010 l'obbligo di formazione dovuto, non avendo conseguito nel triennio, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento C.N.F., almeno cinquanta crediti formativi con minimo di nove per il primo anno, di dodici per il secondo e di diciotto per il terzo, dei quali almeno sei in materia di Ordinamento Forense Deontologia. In Monza dall'1/1/2008 al 31/12/2010".

A seguito di un controllo effettuato attraverso la piattaforma informatizzata "Riconosco", utilizzata gestita per le iscrizioni e certificazioni dei percorsi formativi dei propri iscritti, il C.O.A. di Monza aveva accertato il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2008/2010 da parte dell'avv. C.. Quest'ultimo, sollecitato con diverse missive tra il 2009 ed il 2011 a provvedere all'acquisizione ed al recupero dei crediti formativi, aveva chiesto il 17/3/2009 di essere esonerato dall'obbligo per aver già maturato i requisiti pensionistici con il compimento del 65° anno di età.

Il C.O.A. di Monza aveva rigettato la richiesta con delibera del 23/3/2009, non sussistendo i presupposti a causa del mancato raggiungimento del periodo d'iscrizione all'Albo (quarant'anni) indicato dall'art. 5, co. 2, del Regolamento sulla Formazione. Con successiva comunicazione del 11/05/2011 l'avv. C. lamentava la mancata programmazione nel piano formativo di eventi a partecipazione gratuita.

Veniva deliberata il 18/05/2011 l'apertura di procedimento disciplinare, con notifica il 7/03/2012 della citazione a giudizio per la seduta del 28/03/2012. L'incolpato precisava di aver curato il proprio aggiornamento professionale in proprio, nelle materie di suo interesse.

Il C.O.A. di Monza, accertata la mancata acquisizione di crediti, rilevava la gravità della violazione deontologica sottolineando che l'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento per la formazione continua approvato dal C.N.F. il 13/07/2007 - (secondo il quale il mancato adempimento dell'obbligo formativo, ovvero la mancata ed infedele certificazione del percorso formativo, costituiscono illecito disciplinare) - è applicazione delle regole di cui all'art. 12 C.D. (Dovere di competenza), l'avvocato non deve accettare incarichi che non sappia di poter svolgere con adeguata competenza) e di cui all'art. 13 C.D. (Dovere di aggiornamento professionale: è dovere dell'avvocato curare costantemente la propria

preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali l'attività è svolta).

Tenuto conto della composita e nutrita offerta formativa e dei numerosi ed inutili inviti all'incolpato a regolarizzare la propria posizione, il C.O.A. valutava negativamente il perdurante e cosciente comportamento omissivo ai fini della determinazione della sanzione infliggendo all'avv. F.C. la sospensione dell'esercizio professionale per mesi due.

Con il ricorso depositato il 4/12/2012 insorgeva l'incolpato affidandosi a tre motivi di impugnazione:

1) in primo luogo invocava a giustificazione della condotta la carenza dell'elemento soggettivo, sulla base della propria convinzione di essere esonerato dall'obbligo di formazione permanente essendo di anni settantanovenne e prossimo alla pensione. Rilevava di avere maturato trentacinque anni di iscrizione all'Albo, avendo in precedenza svolto attività quale responsabile dell'ufficio legale di società multinazionale per oltre dieci anni, ed affermava di aver diritto all'esonero avendo esercitati *de facto* attività professionale per oltre quarant'anni;

2) come secondo motivo censurava la legittimità delle previsioni regolamentari, contestava l'onerosità della "nutrita offerta formativa", illegittimamente imposta con regolamento del C.O.A. (con violazione, in tesi, dell'art. 23 Cost. poiché la prestazione patrimoniale era stata imposta con regolamento e non con legge) ed assumeva che l'art. 33 Cost. non prevedeva l'obbligo di frequentare corsi di formazione per il mantenimento del titolo di abilitazione professionale;

3) come terzo motivo contestava la violazione deontologica non ritenendo corretta la ricostruzione dell'obbligo di cui agli art. 12 e 13 del C.D. effettuata dal C.O.A. Rilevava l'impossibilità di configurare un illecito deontologico per la mancata partecipazione agli eventi e l'omesso conseguimento dei crediti previsti da una norma regolamentare alla luce anche del fatto di non aver provocato danni a terzi. Concludeva affermando di avere correttamente adempiuto all'obbligo deontologico mediante studio individuale e, quindi, ed eccepiva la carenza di prova in relazione alla cura dell'aggiornamento sostenendo di averlo effettuato in proprio nelle materie di interesse. Invocava a propria scusante l'anzianità e la costante osservanza di tutti i canoni deontologici negli anni di attività professionale.

All'udienza dibattimentale avanti questo Consiglio il ricorrente per il tramite del proprio difensore, eccepiva l'ulteriore motivo di diritto dell'applicabilità della nuova normativa in tema di formazione introdotta con l'art. 11 della L. 247/2012.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto in applicazione della nuova normativa di cui alla L. 247//2012 e dei principi dalla stessa introdotti in tema di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione.

La relativa eccezione, da ritenersi comunque tempestiva, è stata sollevata dal ricorrente in sede di udienza dibattimentale a corredo degli altri motivi adottati in ricorso, per vero di manifesta infondatezza, in ordine ai quali si deve brevemente osservare che:

- quanto all'elemento psicologico è sufficiente la *suitas*, id est la volontà consapevole dell'atto che si compie, per integrare l'illecito;
- quanto alla previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione: costituisce principio consolidato che non sia in contrasto né con l'art. 23 né con l'art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell'iscrizione nell'albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l'accesso. Ciò secondo principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (TAR Lazio 708/2009 e 9911/2009 che richiamano la giurisprudenza della S.C. sul punto n. 22322/2006 e n. 24942/2008);
- quanto alla pretesa insussistenza della violazione deontologica non può certo valere l'autoreferenziale richiamo all'attività di formazione svolta in proprio in materie di interesse perché la richiamata giurisprudenza amministrativa ha confermato anche la legittimità del potere di regolamentazione deontologica che, a tutela della serietà della misura, comporta la necessità di sanzioni.

Non può sottacersi, peraltro, che la riforma forense ha mutato la nozione di illecito improntandola ad una tendenziale tipicità affermando, tra tutti quelli enunciati nella L. 247/2012, una serie di principi alcuni dei quali risultano immediatamente applicabili.

Dall'art. 11 della L. 247/2012 viene infatti delineato un perimetro del sistema formativo che consente di configurare l'illecito circoscritto quanto all'età ed al numero dei crediti (in quello che sarà previsto nel nuovo regolamento C.N.F. da emanarsi) prevedendo che il mancato raggiungimento, e quindi la commissione dell'infrazione, comporti l'applicazione di un provvedimento connotato di afflittività.

Le sanzioni disciplinari non sono, ovviamente, assimilabili a quelle penali ma non può disconoscersi che l'evoluzione verso la tipizzazione "per quanto possibile" della condotta attribuisca una sorta di "connotazione penalistica" ad una fattispecie, come quella dell'omessa formazione professionale, nella quale la condotta illecita sia tipizzata con un'esimente costituita dal compimento del sessantesimo anno: l'illecito in ambito

formativo viene quindi ad essere delineato dalla nuova legge 247/2012 secondo un preciso riferimento all'età.

Sotto tale limitato profilo la norma di cui all'art. 11 c. 2 L. 247/2012 deve allora intendersi come autosufficiente: non necessitano infatti di regolamento attuativo né l'affermazione né l'applicazione di un principio secondo il quale la ricorrenza dell'illecito, in tema di inadempimento dell'obbligo formativo, presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età. Il nuovo illecito disciplinare in ambito formativo delineato dalla L. 247/2012 è quindi circoscritto in un perimetro più ristretto (quanto all'età) rispetto a quello precedente come configurato nel Regolamento per la formazione 13/7/2007 e nel Codice Deontologico.

**P.Q.M.**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2014 .

IL SEGRETARIO

f.to. Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Avv. Piero Guido Alpa

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 23 luglio 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria